



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. n. 22/2025**

**(PROC. P.A. n. 8/2025)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

- **Avv. Valentina Mazzotta** – Presidente
- **Avv. Simone Colla** – Componente Relatore
- **Avv. Giorgio Santini**– Componente

per decidere in ordine al deferimento della Tesserata Sig.ra **Jenny Sofia HELLSTROM**, nata in Svezia il 13/02/1984, tessera FISE n. 50039352 per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 11.6 dello Statuto FISE: *“Tutti i tesserati, indipendentemente dal tipo di patente o brevetto posseduti, possono liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni nel mondo delle attività equestri partecipando alle attività di natura anche agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente statuto”;*

2) art. 1.2 dello Statuto FISE: *“Per tutte le sottoelencate discipline, la F.I.S.E. è competente a disciplinare e regolamentare l’attività equestre in Italia, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica: - Salto Ostacoli – Concorso Completo – Dressage – Endurance – Attacchi – Volteggio – Reining – Paralimpica – Horse Ball – Polo”;*

3) art. 2.3.1 delle Norme di attuazione dello Statuto FISE: *“La FISE, come indicato nell’art. 1.2 Statuto Federale, ha competenza: esclusiva agonistica nelle discipline riconducibili alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Equitazione Paralimpica Paradressage, Paradriving Endurance Paralimpico, Reining Paralimpico)”;*



## Federazione Italiana Sport Equestri

4) art. 301 dei Regolamenti Generali FISE (Libro VI “Manifestazioni Sportive”) e segnatamente: comma 4: *“L’organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto attiene agli aspetti sportivi, che per ogni aspetto organizzativo, logistico e, comunque, correlato, deve avvenire nel rispetto dello Statuto F.I.S.E., delle norme CONI, dei Regolamenti emanati da Coni e F.I.S.E. vigenti all’atto dello svolgimento della manifestazione, delle norme dettate in tema di Manifestazioni di Interesse Federale o Regionale e di ogni altra disposizione emanata da F.I.S.E. in merito all’organizzazione della specifica manifestazione assegnata al Comitato Organizzatore e vigente all’atto dello svolgimento della manifestazione”* e comma 10: *“Le singole manifestazioni sportive, ludico–addestrative o agonistiche, possono essere organizzate direttamente da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore accreditato in F.I.S.E.; possono essere svolte in uno o più giorni ed essere parte di un calendario di trofeo, campionato o simile, proposto da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore”*;

5) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE: *“Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di Attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento, nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”*;

6) il tutto in combinato disposto con il Regolamento Tecnico dell’attività Sportiva Agonistica Equestre e segnatamente: Art. 3: *“Ai tesserati F.I.S.E. non è consentito svolgere attività sportiva agonistica equestre, così come individuata nel presente Regolamento, nell’ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della F.I.S.E.”*; Art. 4: *“La violazione di quanto sopra disposto da parte dei tesserati o degli Enti affiliati o aggregati F.I.S.E., comporta l’applicazione delle sanzioni previste, nell’ambito del Regolamento di giustizia federale, in ordine alla violazione grave dei regolamenti federali”*; Art. 7: *“Le gare agonistiche delle discipline oggetto del presente Regolamento devono essere iscritte nei calendari sportivi nazionali o regionali F.I.S.E. delle singole discipline”*; Art. 8: *“E’ qualificata attività sportiva agonistica equestre l’attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*seguenti parametri tecnici: Salto ostacoli : percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony”.*

Quanto sopra in riferimento alle seguenti condotte contestate alla Deferita:

- a) per avere partecipato alla organizzazione e realizzazione del “Trofeo [OMISSIS]” svoltosi in [OMISSIS], nelle giornate di domenica [OMISSIS], sabato [OMISSIS], sabato [OMISSIS], sabato [OMISSIS], organizzato nell’ambito di [OMISSIS] , benché le categorie h 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 115 cm e 120 cm, previste ed effettuate nella suddetta manifestazione rientrino tra quelle definite agonistiche ai sensi della normativa federale e quindi di competenza esclusiva della FISE e da quest'ultima non autorizzate;
- b) per avere partecipato anche in qualità di referente della medesima manifestazione;
- c) per avere preso parte anche in qualità di atleta al suddetto “Trofeo [OMISSIS]” nella categoria altezza 115 cm (il [OMISSIS]) e 120 cm (il [OMISSIS] ed il [OMISSIS]) malgrado dette categorie rientrino tra quelle definite agonistiche di competenza esclusiva della FISE e da quest'ultima non autorizzate.

#### **PREMESSO CHE**

Con atto di incolpazione del 10/7/2025 la Procura Federale FISE deferiva la Sig.ra Jenny Sofia Hellstrom, contestando le violazioni di cui in preambolo.

L’odierno procedimento prendeva avvio dalla comunicazione a firma del Presidente Federale del 13/01/2025 (Prot. n. 00097) inviata (anche) all’odierna Deferita e trasmessa per conoscenza alla Procura Federale FISE, in merito alla manifestazione “Trofeo [OMISSIS]” svoltasi nel luogo e nei giorni di cui in preambolo.

Con la suddetta missiva il Presidente Federale rammentava (anche) alla Deferita che la disciplina del salto ostacoli svolta in forma agonistica è di esclusiva competenza della FISE e che quest'ultima non aveva sottoscritto alcun accordo quadro con l’ente organizzatore dell’evento in questione. Osservava altresì che diverse categorie riportate nel programma dell’evento risultavano “agonistiche” ai sensi del Regolamento Federale, invitando perciò al rispetto dello Statuto Federale FISE con particolare riferimento ai suoi artt. 6.2 e 11.6.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

L'indagine della Procura Federale vedeva inizialmente coinvolti anche di altri Tesserati, la cui posizione veniva tuttavia archiviata con il medesimo atto di incolpazione, avendo essi dimostrato totale estraneità alla già detta manifestazione "Trofeo [OMISSIS]".

\*\*\*\*\*

Con provvedimento 11/7/2025 il Presidente del Tribunale fissava, ai sensi dell'art. 47 RdG, l'udienza di trattazione in modalità "da remoto" per il giorno 29/9/2025.

In data 14/7/2025 l'Avv. Fabio Pennisi del Foro di Roma trasmetteva a mezzo p.e.c. alla segreteria degli Organi di Giustizia FISE il mandato difensivo ricevuto dalla Sig.ra Jenny Sofia Hellstrom, chiedendo la trasmissione al suo indirizzo p.e.c. di ogni successiva comunicazione relativa all'odierno procedimento.

All'udienza del 29/9/2025 l'avv. Pennisi (al quale gli uffici federali avevano comunque inoltrato la convocazione della Sig.ra Hellstrom) risultava assente. Egli veniva ulteriormente contattato dalla Segreteria degli Organi di Giustizia (all'utenza telefonica [OMISSIS] riportata sul mandato alle liti già depositato), risultando tuttavia irreperibile. In mancanza di un suo formale atto di costituzione in giudizio, la Deferita veniva quindi dichiarata contumace.

L'Avv. Saleppichi per la Procura Federale insisteva nell'accoglimento del deferimento e chiedeva applicarsi alla Sig.ra Hellstrom la sanzione della sospensione *ex art. 6 nn. 4, 6 ed 8 del Regolamento di Giustizia FISE* per 6 mesi, oltre ad un'ammenda *ex art. 6 n. 3 per Euro 500,00*.

Il Tribunale si riservava.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente procedimento deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli



altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

Nel presente giudizio si contesta alla Sig.ra Hellstrom:

- a) di avere partecipato alla organizzazione e realizzazione del “Trofeo [OMISSIS]” tenutosi in [OMISSIS], nelle giornate di domenica [OMISSIS], sabato [OMISSIS], sabato [OMISSIS], sabato [OMISSIS], sotto l'egida di [OMISSIS], benché le categorie h 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 115 cm e 120 cm, previste ed effettuate nella suddetta manifestazione rientrino tra quelle definite “agonistiche” ai sensi della normativa federale FISE e quindi di competenza esclusiva della medesima FISE, che nel caso di specie non le aveva autorizzate;
- b) di avere partecipato anche in qualità di “Referente” della medesima manifestazione;
- c) per avere preso parte anche in qualità di atleta al suddetto “Trofeo [OMISSIS]” nella categoria altezza 115 cm (il [OMISSIS]) e 120 cm (il [OMISSIS] ed il [OMISSIS]) malgrado dette categorie rientrino tra quelle definite agonistiche di competenza esclusiva della FISE e da quest'ultima non autorizzate.

Dalla disamina dei docc. 2-6 allegati all'intendimento di deferimento del 28/4/2025 (ossia Regolamento del “Trofeo [OMISSIS]” e programmi dei n. 4 eventi in cui il medesimo si è articolato) risulta chiaramente che il nominativo dell'odierna Deferita è riportato sia tra i Referenti dell'organizzazione che tra i partecipanti alle varie tappe della medesima manifestazione. Nello specifico, la Hellstrom, oltre a fungere da Referente organizzativo della manifestazione, vi ha anche partecipato in tre tappe nelle categorie *Agility 90 cm*, *Agility 120 cm* e *Agility 115 cm*, con gli equidi “A Touch of Caricello”, “Hold Up Du Banney” e “Huly Des Fontenottes”.

Va da sé che tutte le categorie di cui sopra si riferiscono al salto di ostacoli di altezza superiore ai 70 cm sulle quali vige l'esclusiva della FISE, trattandosi di attività a carattere sportivo-agonistico, a nulla rilevando che la competizione in discorso fosse organizzata (comunque senza il *placet* della FISE) da [OMISSIS].

A tal riguardo, mette conto osservare che anche a seguito degli interventi *in subiecta materia* da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) susseguitisi a partire dal



Federazione Italiana Sport Equestri

2011, l'esclusiva della FISE è limitata alle sole discipline olimpiche CIO/FEI svolte in forma agonistica. Proprio a seguito di tali interventi dell'AGCM, la FISE ha emanato il "*Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre*", al cui interno si individuano i parametri tecnici tramite i quali l'attività equestre viene qualificata come "sportiva-agonistica".

Limitando la disamina - per quanto qui interessa - alla disciplina del salto ad ostacoli, l'art. 8 del Regolamento in discorso definisce attività sportiva agonistica equestre - dunque riservata alla FISE - un "*percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony*". Nel caso di specie, non v'è dubbio che il salto di ostacoli superiori ai 70 cm rientri nel perimetro entro il quale vige la riserva di competenza della FISE in quanto attività a carattere sportivo-agonistico nel senso sopra chiarito, il che integra tutte le violazioni che vengono contestate all'odierna Deferita dalla Procura Federale, le cui richieste vanno pertanto accolte.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, accoglie per tutti i motivi di cui in narrativa il deferimento e per l'effetto

#### **APPLICA**

alla Sig.ra **Jenny Sofia HELLSTROM**, nata in Svezia il 13/02/1984, tessera FISE n. 50039352 la sanzione della sospensione *ex art. 6 nn. 4, 6 ed 8* del Regolamento di Giustizia FISE per 6 mesi, oltre ad un'ammenda *ex art. 6 n. 3* per Euro 500,00.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025.

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente [f.to]

Avv. Simone Colla – Componente Relatore [f.to]

Avv. Giorgio Santini – Componente [f.to]